



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 15 del 31/01/2014 -**  
**Determinazione nr. 255 del 31/01/2014**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Cordenons – Rinnovo di autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie separate per acque meteoriche a servizio della località Centro e Pasch.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Cordenons con nota del 15.10.2013, assunta al prot. n. 78076 del 29.10.2013 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi in fiume Noncello di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie separate di acque meteoriche di dilavamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2560 del 28.10.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio del Comune di Cordenons:

- scheda di rilevamento di scarico di data 15.10.2013, sottoscritta anche dal titolare dello scarico;
- allegato 1 - Estratto C.T.R., scala 1:5.000 con indicati i punti di scarico;
- allegato 2 - Estratto C.T.R., scala 1:5.000 con indicati i punti di scarico;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2560 del 28.10.2010 la seguente documentazione sottoscritta dal tecnico abilitato:

- planimetria "Individuazione generale scarichi reti fognarie e impianti di depurazione" scala 1:5000, di data luglio 2005;
- schema idraulico della rete fognaria, scala 1:5.000;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

1. il sistema fognario di tipo "separato" a servizio delle località Centro e Pasch si suddivide in due reti, identificate nello schema idraulico rete fognaria, in cui confluiscono rispettivamente:
  - a) le acque reflue domestiche e industriali ("rete separata nera");
  - b) le acque meteoriche di dilavamento ("rete separata acque meteoriche");

2. l'istanza di autorizzazione è riferita ai sette scarichi in fiume Noncello, individuati negli allegati 1 e 2 con le sigle CAP 1, CAP 2, CAP 3, CAP 4, CAP 5, CAP 6 e CAP 11, provenienti dalla "rete separata acque meteoriche" di cui al punto 1 lettera b);

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Sindaco pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 5819 del 28.01.2014 è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale;

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

RILEVATO altresì che in base al c. 2 dell'art. 113 non sono operanti prescrizioni o vincoli derivanti dalla normativa regionale;

RITENUTO che nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento convogliate in rete separata operi l'obbligo dell'autorizzazione preventiva ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, essendo riconoscibile uno scarico ai sensi dell'art. 2, lettera ff);

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.2013 che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.2013;

VISTE le ricevute di versamento di rispettivi € 160,00, per la rete meteoriche Centro-Pasch ed € 110,00 per la rete meteoriche bacino Bellasio, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giuste reversali n. 6331 e 6332 del 30.10.13;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia sono previste in € 150,00 per ogni singola pratica, considerata la somma già versata per gli scarichi in questione, il Comune deve effettuare a conguaglio versamento di ulteriori € 30,00;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- il Programma stralcio ex art. 141 comma 4 della Legge n. 388/2000 approvato con Deliberazione di G.P. n. 250 del 04.10.2001;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...";

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

#### **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, il Comune di Cordenons, è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi in fiume Noncello di acque reflue urbane provenienti dalla rete fognaria separata di acque meteoriche a servizio delle località Centro e Pasch, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) le caditoie devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - b) gli scarichi devono essere accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle

concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

5. La presente autorizzazione è valida fino al 02.02.2018. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
7. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
8. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
9. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
10. Di dare atto che saranno comunicati al Comune importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio su quanto anticipato a titolo di deposito per le istanze di autorizzazione rete meteoriche Centro-Pasch e bacino Bellasio.
11. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
12. Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Cordenons quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 31/01/2014

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni